



Allegato 1

**REGIONE CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE
“PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TURISMO”**

POR CAMPANIA FSE 2007-2013

**AVVISO PUBBLICO
“INCENTIVI FISCALI PER L’ASSUNZIONE
DI LAVORATORI SVANTAGGIATI IN CAMPANIA – CREDITO D’IMPOSTA –
SECONDA FINESTRA TEMPORALE”**

Art. 1 Premessa e finalità	3	
Art. 2 Normativa di riferimento	3	
Art. 3 Risorse disponibili.	6	
Art. 4 Beneficiari.....	6	
Art. 5 Destinatari.....	7	
Art. 6 Disposizioni generali per la concessione del beneficio	7	
Art. 7 Misura e limiti di fruizione del credito d'imposta	8	Eliminato: 7
Art. 8 Requisiti oggettivi per la concessione del beneficio.....	8	
Art. 9 Regole di cumulo	11	
Art. 10 Cause di decadenza e recupero del credito	12	
Art. 11 Modalità e termini per la presentazione delle domande	13	
Art. 12 Requisiti per l'ammissibilità.....	15	Eliminato: 14
Art. 13 Esiti delle istruttorie.....	15	
Art. 14 Modalità di erogazione degli incentivi	16	Eliminato: 15
Art. 15 Verifiche e controlli	17	
Art. 16 Modalità di pubblicizzazione dei risultati.....	17	
Art. 17 Uffici di riferimento.....	18	Eliminato: 17
Art. 18 Pubblicità ed informazione	18	
Art. 19 Tracciabilità dei flussi finanziari	18	
Art. 20 Tutela della privacy	18	
Art. 21 Allegati	19	
Art. 22 Foro competente	19	

Art. 1 Premessa e finalità

Il presente avviso è adottato dalla Regione Campania in applicazione dell'art. 2 del Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, tenuto conto delle ulteriori modifiche apportate dal Decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 e dal disposto dell'art. 2, comma 9, del decreto legge del 28 giugno 2013 n. 76, conv. con L. 9 agosto 2013, n. 99. Il citato articolo 2 prevede l'istituzione di un credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno a favore dei datori di lavoro che, nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto legge, aumentano il numero dei lavoratori a tempo indeterminato assumendo, nelle Regioni Abruzzo, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, lavoratori definiti "svantaggiati" o "molto svantaggiati" dal Regolamento (CE) n. 800/2008.

In funzione di tale premessa, la Regione Campania si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:

- favorire il reinserimento occupazionale di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati;
- favorire l'occupazione in posti di lavoro dipendente, in condizioni lavorative continuative, stabili e durature.

Art. 2 Normativa di riferimento

Il presente avviso è adottato in coerenza e attuazione della seguente normativa e dei seguenti documenti:

- Decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70 ("Decreto Sviluppo") convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106 e, in particolare, l'articolo 2 concernente l'istituzione del credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno;
- Decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 59 che ha apportato alcune modifiche al citato Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106;
- Decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 e, in particolare, l'art. 2 comma 9, che ha apportato alcune modifiche al citato Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106;
- Regolamento (CE) n. 800 della Commissione del 6 agosto 2008 e s.m.i., in attuazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune;

- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione dei citati Regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006 e loro successive integrazioni e modificazioni;
- Legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
- articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, "Codice dell'amministrazione digitale";
- nota del 4 ottobre 2011 con cui la Commissione europea ha condiviso il finanziamento con le risorse di Fondo sociale europeo del credito d'imposta di cui all'articolo 2 del citato Decreto legge n. 70/2011;
- Decreto, di natura non regolamentare, del 24 maggio 2012 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la coesione territoriale, recante le "Disposizioni di attuazione dell'art. 2 del Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede la concessione di un credito di imposta per la creazione di lavoro stabile nel Mezzogiorno" e pubblicato sulla G.U. n. 127 del 1 giugno 2012;
- "Piano di Azione Coesione" presentato il 15 febbraio 2012;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 298 del 28/6/2012 "POR Campania FSE 2007-2013. Piano di Azione e Coesione: rimodulazione programma" con la quale la Regione, tra l'altro, ha aderito all'iniziativa "credito di imposta" di cui al su richiamato D.L. n. 70/2011;
- provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 1012/132876 del 14 settembre 2012 che ha definito le modalità e i termini di fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 2 del decreto legge 13 maggio 2012, n. 70;

- risoluzione n. 88/E dell'Agenzia delle Entrate del 17 settembre 2012 che ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta di cui all'art. 2, del decreto legge 13 maggio 2012, n. 70;
- Decreto Dirigenziale n. 633 del 24 agosto 2012 con cui è stato approvato l'avviso pubblico "Incentivi fiscali per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania - Credito di imposta";
- Delibera n. 756 del 21 dicembre 2012 la Giunta Regionale, che ha preso atto dell'adesione della Regione Campania alla terza ed ultima riprogrammazione del PAC – Misure anticicliche e salvaguardia di progetti avviati;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 86 del 29 marzo 2013, che ha designato i referenti del PAC degli interventi a gestione diretta della Regione Campania;
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 7 agosto 2013 "Integrazione finanziamento a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione. (Decreto n. 47/2013)";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 303 del 8/8/2013 "Piano di Azione Coesione – Rifinanziamento credito di imposta occupati svantaggiati" con la quale la Regione, tra l'altro, deliberato il finanziamento del nuovo avviso pubblico "Incentivi fiscali per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania - Credito di imposta – seconda finestra temporale" di cui al su richiamato D.L. n. 70/2011;
- Legge 19 luglio 1993, n. 236 - Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;
- Decisione comunitaria di approvazione del Quadro strategico nazionale, n. C(2007) 3329 del 13/07/2007 ("QSN");
- Programma operativo 2007/2013 della Regione Campania – Fondo sociale europeo - CCI 2007 IT 051 PO 001 Obiettivo convergenza, approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2007)5478 del 7 novembre 2007, come modificato con decisione (C)9903 del 21 novembre 2011 e con successiva Decisione n. C(2013)3000 del 17 maggio 2013;
- criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del POR Campania FSE 2007-2013 di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 935 del 30 maggio 2008;
- nota del Ministero del lavoro prot. n. 17/VII/0021482 del 26/11/2009 con cui è stato inviato alle Regioni il "Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE dei PO 2007-2013";
- Decreto n. 160 del 29/6/2011 con cui è stato approvato il "Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2007-2013";

- Decreto n. 200 del 30/9/2011 con cui è stato approvato il “Manuale dei controlli di primo livello del POR Campania FSE 2007-2013”.

Art. 3 Risorse disponibili.

1. Gli interventi di cui al D.M. 24 maggio 2012 sono finanziati per complessivi **Euro 50.000.000,00** con risorse a valere sul PAC – Terza e ultima riprogrammazione – di cui alla DGR n. 756 del 21 dicembre 2012, allocate nell’ambito del Fondi di rotazione ex L. n. 183/1987, assegnate con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 7 agosto 2013 “Integrazione finanziamento a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 183/1987 per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione. (Decreto n. 47/2013)”.
2. La normativa di riferimento è quella richiamata nel precedente art. 2, ed in particolare quella dettata dal Reg. (CE) n. 800/2008, art. 3, che considera il regime di aiuti compatibile con il mercato comune, ove siano rispettate le condizioni ivi stabilite, nonché le disposizioni del presente avviso pubblico.

Art. 4 Beneficiari

1. Ai sensi dell’art. 2 del Decreto interministeriale del 24 maggio 2012, sono beneficiari tutti i soggetti aventi sede legale e/o operativa (stabilimento o ufficio) nella Regione Campania che, in qualità di datori di lavoro, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, in base alla vigente normativa sul lavoro, abbiano incrementato o incrementeranno il numero di lavoratori a tempo indeterminato con l’assunzione di lavoratori definiti “svantaggiati” o “molto svantaggiati”, ai sensi del successivo art. 5.
2. Sono esclusi dall’applicazione della disciplina del credito d’imposta i soggetti di cui all’articolo 74 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le persone fisiche non esercenti attività d’impresa né arti e professioni.
3. Hanno quindi titolo a presentare domanda ai sensi del presente avviso:
 - le imprese, come definite dall’allegato 1 del Reg. (CE) 800/2008, sotto qualsivoglia forma giuridica costituite (ditta individuale, società di persone, società di capitali, cooperative, anche sociali, consorzi, associazioni), che siano iscritte agli Albi/Registri presso le competenti C.C.I.A.A.;
 - i lavoratori autonomi, con sede nel territorio regionale, che risultino iscritti all’Albo professionale, all’Ordine o al Collegio professionale di competenza, ovvero, ove questi non

siano costituiti, i lavoratori autonomi che esercitino l'attività professionale secondo le norme vigenti, e le associazioni tra professionisti iscritti presso gli Albi/Registri competenti.

4. Non hanno titolo a presentare domanda i soggetti che:

- operino in uno dei settori economici esclusi ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Reg. (CE) 800/2008;
- si trovino in condizioni di difficoltà finanziarie ai sensi dell'art. 1, comma 7, del Reg. (CE) 800/2008.

Art. 5 Destinatari

Sono destinatari del presente avviso i lavoratori "svantaggiati" o "molto svantaggiati", residenti in Campania, come definiti dall'art. 2, punti 18 e 19 del Regolamento (CE) n. 800/2008:

- **lavoratore svantaggiato** – chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
- c) i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- e) i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- f) i membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

- **lavoratore molto svantaggiato** - il lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi.

Art. 6 Disposizioni generali per la concessione del beneficio

1. Conformemente alle disposizioni dettate dall'art. 5 del Decreto interministeriale del 24 maggio 2012, possono accedere ai benefici ivi disciplinati i soggetti di cui all'art. 4 che hanno assunto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, uno o più lavoratori rientranti nelle categorie previste dal precedente art. 5.
2. Con il presente avviso vengono disciplinate le modalità e i termini per le richieste di accesso al beneficio per le assunzioni effettuate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, **tra il 2 giugno 2012 e il 13 maggio 2013**, di uno o più lavoratori rientranti nelle categorie previste dal precedente art. 5.

Art. 7 Misura e limiti di fruizione del credito d'imposta

1. Danno diritto al credito d'imposta le assunzioni a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, di lavoratori "svantaggiati" o "molto svantaggiati", che determinano l'incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati dal datore di lavoro nel territorio della Regione Campania, nei dodici mesi precedenti alla data dell'assunzione.
2. Per numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, si intende il numero di unità di lavoro-annuo ai sensi dell'art. 2 punto 13 del Regolamento (CE) n. 800/2008.
3. Nel rispetto dei massimali di intensità di aiuto previsti dal Regolamento (CE) n. 800/2008, il credito d'imposta è concesso, per ciascun lavoratore "svantaggiato", assunto nel periodo di riferimento di cui al precedente art. 4, nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Qualora l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori "molto svantaggiati", il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione.
4. I costi salariali sono quelli individuati al punto 15, dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008. Tali costi, pertanto, comprendono:
 - a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
 - b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
 - c) i contributi assistenziali per figli e familiari.
5. Ai fini della determinazione del contributo ammissibile si farà riferimento all'importo della retribuzione lorda annua prevista dal CCNL applicato in relazione alla qualifica e livello di assunzione, con esclusione di ogni altra indennità.
6. Per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.

Art. 8 Requisiti oggettivi per la concessione del beneficio

1. Per poter accedere ai benefici del presente avviso, le assunzioni riferite al periodo di cui al precedente art. 6 comma 2, devono rappresentare un **incremento netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato** mediamente occupati nei **dodici mesi** precedenti la data di assunzione (art. 2, comma 3, D.L. n. 70/2011). Ove non rappresentino un aumento netto, il datore di lavoro deve dichiarare che il posto o i posti occupati si sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, decesso, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria

dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. Le assunzioni devono essere mantenute per almeno **tre anni** ovvero **per due anni** per le PMI, pena la decadenza del beneficio e la restituzione alla Regione Campania di quanto già percepito (vedi art. 10).

2. Ai fini del calcolo di cui al comma precedente, si precisa che:

- l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, rispetto alla media citata nel precedente capoverso, va verificato sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nello stabilimento, nell'ufficio o nella sede presso cui il nuovo lavoratore è assunto, sia rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente impiegati dal datore di lavoro nelle sedi ubicate nel territorio regionale;
- l'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
- i lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano per il calcolo della base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

3. Il datore di lavoro è tenuto a presentare la domanda di concessione del beneficio, con le modalità previste dal successivo art. 11, compilando la domanda in formato elettronico, conforme al modello in allegato al presente avviso, nella quale saranno contenute, le dichiarazioni di cui al seguente comma 4, ai sensi del DPR 445/2000. La domanda di partecipazione redatta secondo le modalità descritte nel presente avviso equivale ad accettazione di tutti gli obblighi previsti dal medesimo e delle relative sanzioni.

4. Il datore di lavoro deve dichiarare:

- in conformità alle disposizioni di cui al DPCM 23 maggio 2007, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione europea;
- di essere in regola con:
 - o l'applicazione del CCNL;
 - o il versamento delle ritenute fiscali operate sui lavoratori in base all'ultima dichiarazione resa in qualità di sostituto d'imposta;
 - o la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
 - o le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
 - o tutte le normative in materia di lavoro in genere;

- di non avere in corso, ovvero di non aver attivato, dalla data di assunzione e nei successivi 12 mesi, procedure di CIG per la stessa qualifica professionale oggetto dell'incentivo;
- di non aver fatto ricorso a procedure di mobilità a partire dal 14 maggio 2011 e fino alla data di conclusione dell'operazione oggetto del presente Avviso;
- di non avere effettuato, nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda, riduzioni di personale tramite licenziamenti (salvo il caso di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa, decesso) e di non avere giudizi pendenti in materia;
- di non aver ricevuto la concessione di incentivi a favore dell'occupazione assegnati con i bandi del Piano "Campania al lavoro", ovvero "Più sviluppo più lavoro", "Più apprendi più lavoro", "CIG più", "Minimi Termini" per i medesimi lavoratori per i quali si fa istanza ai fini del presente avviso;
- non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 9 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 08.06.2001, n. 231;
- di non aver subito condanne definitive o passate in giudicato per inadempienze, illeciti o irregolarità connesse all'utilizzo di finanziamenti pubblici;
- che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 della Direttiva CE 2004/18;
- che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 e s.m.i. né sussiste una delle cause ostative previste dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;
- di essere a conoscenza ed accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente avviso e dal Regolamento (CE) n. 800/2008 che disciplina la concessione di incentivi alle imprese per l'assunzione di lavoratori "svantaggiati" o "molto svantaggiati", definiti tali ai sensi dell'art. 2, punti 18 e 19 del medesimo disposto normativo;
- di essere a conoscenza ed accettare incondizionatamente che l'aiuto concesso non potrà superare in alcun modo il limite del 50% dei costi ammissibili (art. 15 Reg. (CE) n. 800/2008), tenuto conto dell'importo totale degli aiuti pubblici a favore delle assunzioni sovvenzionate,

indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie (art. 7 Reg. (CE) n. 800/20089);

- di impegnarsi a rispettare la normativa comunitaria e nazionale in materia di Fondi strutturali ed in particolare del Fondo sociale europeo;
 - che tutte le dichiarazioni da rendere ai sensi del presente avviso e ai sensi dello schema di domanda allegato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, rispondono alle previsioni di cui al DPR 445/2000.
5. La concessione del beneficio è subordinata alla acquisizione, da parte della Regione Campania, del DURC, riferito alla data di invio informatico della domanda.

Art. 9 Regole di cumulo

1. I contributi di cui al presente avviso si configurano come aiuto di Stato e sono assegnati ed erogati agli aventi diritto con procedure di evidenza pubblica e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di stato e di incentivi alle assunzioni.
2. La normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato, applicabile ai sensi del presente avviso, è il Regolamento (CE) n. 800/2008, in particolare l'art. 40, che disciplina aiuti per l'assunzione di lavoratori "svantaggiati" e "molto svantaggiati" definiti tali ai sensi dell'art. 2, punti 18 e 19 del medesimo disposto normativo. Si applica, altresì la pertinente normativa comunitaria e nazionale in materia di Fondi strutturali e, in particolare, del Fondo sociale europeo (FSE).
3. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a sensi dell'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali afferenti alle unità lavorative che danno diritto alla fruizione dell'agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità di aiuto superiore al livello consentito, di cui all'art. 7 del presente avviso. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 7 del Reg. (CE) 800/2008.
4. Gli aiuti concessi con il presente avviso non possono essere cumulati con gli incentivi all'occupazione finanziati dalla Regione Campania per gli stessi lavoratori a valere sulle risorse del FSE nella attuale programmazione. Nel caso in cui all'impresa/datore di lavoro siano stati riconosciuti gli incentivi alle assunzioni di cui al progetto "Più sviluppo più lavoro", "Più apprendi più lavoro", "CIG più", "Minimi Termini", le assunzioni di cui al presente avviso possono essere finanziate purché riguardino altre unità lavorative rispetto a quelle ammesse al finanziamento.

5. L'eventuale cumulo illegittimo determina il recupero dell'aiuto fruito con applicazione degli interessi e sanzioni previste dalla legislazione vigente, nazionale e comunitaria, per l'indebito utilizzo del credito di imposta.

Art. 10 Cause di decadenza e recupero del credito

1. Il credito d'imposta spetta per ogni unità lavorativa, appartenente alle categorie di cui all'art. 5, assunta nel periodo di cui all'art. 4, che rappresenti un incremento netto della media dei lavoratori a tempo indeterminato occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione.
2. Il diritto al credito d'imposta decade, con la conseguente revoca parziale o totale dell'aiuto e il recupero degli importi indebitamente compensati, nei seguenti casi:
 - a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato, nel periodo di fruizione del beneficio, diventa inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti l'assunzione;
 - b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese. La conservazione del posto di lavoro sarà verificata riguardo alla sede (stabilimento, ufficio) in cui è avvenuta l'assunzione;¹
 - c) in caso di accertamento definitivo di violazioni non formali, sia della normativa fiscale che di quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state comminate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000,00, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo tra il 14 maggio 2011 ed il 13 maggio 2015, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale;
 - d) ove a seguito di controlli, la Regione Campania rilevi che il datore di lavoro ammesso a finanziamento abbia reso dichiarazioni false, incomplete o inesatte, ovvero abbia utilizzato in misura superiore l'ammontare concesso.
3. Nei casi di cui alla lettera a) del precedente comma 2, la decadenza opera a partire dallo stesso mese in cui si è verificato quanto previsto dalla medesima lettera a).
4. Nei casi di cui alle lettere da b) a d) del medesimo comma 2, la decadenza opera con effetto retroattivo e i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui alla lettera c), è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Il credito d'imposta di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura

¹Ferme restando le condizioni sopra esposte per la fruizione del credito d'imposta, saranno verificati singolarmente i casi nei quali ad es. vi sia stato trasferimento del lavoratore in un'altra sede operativa del datore di lavoro sempre all'interno della regione Campania.

concorsuale è considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera d) decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per attivare le procedure finalizzate all'applicazione delle relative sanzioni disposte dalla normativa vigente in caso di false dichiarazioni rese alla pubblica amministrazione, anche in materia fiscale.

5. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del beneficio, per il verificarsi di una qualunque delle cause riportate ai commi precedenti, la Regione Campania procede ai sensi dell'art. 1, comma 6, del Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, modificazioni dalla Legge 22 maggio 2010, n.73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
6. L'indebita fruizione può essere accertata dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito delle proprie ordinarie attività di controllo. I dati rilevati dall'Agenzia delle Entrate saranno trasmessi tempestivamente per via telematica alla Regione Campania per l'attivazione delle procedure di recupero.

Art. 11 Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione al presente avviso devono essere inviate **esclusivamente** con modalità on-line, utilizzando i moduli messi a disposizione sul Sistema informativo in uso presso la Regione Campania, all'indirizzo: www.creditoimpostafse2013.regione.campania.it
2. Sono ammessi a presentare la domanda di partecipazione al presente avviso esclusivamente i soggetti di cui all'art. 4 che abbiano proceduto alla preventiva registrazione sulla suddetta piattaforma, con indicazione puntuale dei dati anagrafici del legale rappresentante. La registrazione unitamente alla precompilazione del testo della domanda può avvenire **a far data dalle ore 12,00 del 18 novembre 2013 fino alle ore 12,00 del 10 gennaio 2014**. A seguito dell'inserimento di tutte le informazioni richieste, il sistema genererà automaticamente una e-mail di conferma della registrazione che verrà inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dallo stesso richiedente all'atto della registrazione. Nella stessa e-mail di conferma saranno comunicate le modalità per attivare l'utenza e la password da utilizzare per la fase successiva di compilazione ed invio della domanda di partecipazione. L'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato dai partecipanti deve essere obbligatoriamente certificato, al fine di assicurare la ricezione della mail di avvenuta registrazione unitamente ai dati di account.
3. La domanda per la partecipazione al presente avviso, il cui modulo è reso disponibile sul sito www.creditoimpostafse2013.regione.campania.it, deve essere compilata in ogni sua parte **a pena di inammissibilità**, direttamente on-line.

4. **L'invio della domanda di partecipazione al presente avviso, per le assunzioni effettuate dal 2 giugno 2012 al 13 maggio 2013, dovrà avvenire, a pena di inammissibilità, a far data dal 2 dicembre 2013 alle ore 12, e fino alle ore 12 del 10 gennaio 2014, secondo le modalità operative di seguito indicate.**
5. Le informazioni contenute nella domanda vanno rese ai sensi del DPR 445/2000 e alla stessa domanda va allegata la fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
6. Il sistema, a partire dalle ore 12,00 del 2 dicembre 2013, assegna ad ogni domanda, che ciascun interessato avrà l'onere di inviare ai sensi del precedente comma 4, data e ora di arrivo, e il numero progressivo.
7. Coloro che hanno inviato la domanda hanno **l'obbligo di trasmettere**, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata creditofse2@pec.regione.campania.it la seguente documentazione, da prodursi per ciascuno dei lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali si chiede la concessione del beneficio, **indicando, nell'oggetto, il numero progressivo assegnato alla domanda e il nome della ditta:**
- a. contratto sottoscritto con il lavoratore assunto a tempo indeterminato;
 - b. libro unico del lavoro (L.U.L.) relativo alla prima mensilità, dal quale risulti l'avvenuta assunzione;
 - c. comunicazioni obbligatorie (UNILAV) relative all'assunzione e eventuali modifiche successive.

Tutte le suddette copie dovranno essere corredate da dichiarazione di conformità all'originale, ex DPR 445/2000, firmata dal dichiarante e corredata di fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

La mancata trasmissione della documentazione di cui al presente comma, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 10 gennaio 2014, costituisce motivo di esclusione della domanda.

8. Tutte le comunicazioni tra il beneficiario e la Regione Campania dovranno essere trasmesse esclusivamente mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzata per la registrazione del richiedente, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata creditofse2@pec.regione.campania.it, indicando sempre il numero progressivo assegnato alla domanda.

Art. 12 Requisiti per l'ammissibilità

1. L'istruttoria di ammissibilità è eseguita dai competenti Uffici di Sviluppo Campania SpA, che avranno facoltà di richiedere, ai sensi della legge vigente, tutte le integrazioni e i chiarimenti ritenuti necessari.
2. Nel valutare la sussistenza dei requisiti, saranno considerati **motivi di esclusione**:
 - la presentazione delle domande con modalità diverse da quelle previste dall'art. 11 del presente avviso;
 - la presentazione di domanda da parte di soggetti diversi da quelli definiti all'art. 4 del presente avviso;
 - la mancanza dei requisiti dei destinatari previsti all'art. 5 del presente avviso;
 - tutte le difformità rispetto alle previsioni del presente avviso.
3. Il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda previsti dal presente avviso costituisce **causa di irricevibilità** dell'istanza operata in via automatica dal sistema.
4. Sulle dichiarazioni rese in autocertificazione la Regione Campania si riserva di effettuare controlli volti a verificare la veridicità di quanto dichiarato. Eventuali dichiarazioni che dovessero risultare false, mendaci, incomplete o inesatte, oltre a tutte le conseguenze civili e penali ai sensi del DPR 445/2000, costituiranno causa di esclusione ovvero porteranno alla decadenza del beneficio concesso, e alla restituzione di quanto indebitamente percepito fino al momento dell'accertamento, secondo il dettaglio di cui all'art. 10 del presente avviso.
5. Le domande vengono esaminate e, ove ammissibili, inserite in graduatoria secondo l'ordine cronologico di arrivo assegnato dal sistema.

Art. 13 Esiti delle istruttorie

1. Entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 11, fatto salvo diverso termine reso necessario da comprovati e giustificati motivi connessi all'attività istruttoria, gli uffici preposti concludono le istruttorie di ammissibilità procedendo alla approvazione e pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) e sui siti istituzionali www.regione.campania.it, e www.fse.regione.campania.it
2. La pubblicazione sul B.U.R.C. ha valore di notifica agli interessati dell'esito dell'istruttoria e costituisce il presupposto per fruire del credito di imposta secondo le modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate e precisate nel successivo articolo 14.

Art. 14 Modalità di erogazione degli incentivi

1. Gli aiuti previsti dall'avviso saranno concessi attraverso il meccanismo del credito di imposta. Il credito d'imposta, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 15 maggio 2015, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente presentando il modello F24 all'agente della riscossione presso il quale il beneficiario del credito stesso è intestatario del conto fiscale, di cui al Decreto ministeriale 28 dicembre 1993 n. 567. Con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono state disciplinate le modalità operative per la compensazione del credito di imposta.
3. La compensazione è retroattiva e riguarda anche i costi salariali sostenuti dal datore di lavoro a partire dal giorno dell'assunzione, per i 12 o i 24 mesi successivi, a seconda della tipologia di lavoratore assunto.
4. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso.
5. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale delle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Le compensazioni vanno effettuate utilizzando il codice tributo definito dall'Agenzia delle Entrate con propria risoluzione n. 88/E del 17/09/12 e secondo le modalità indicate con provvedimento della stessa Agenzia delle Entrate n. 2012/132876.
7. Per ogni singola unità che ha generato il beneficio, alla scadenza dei dodici o dei ventiquattro mesi, a seconda della tipologia di lavoratore assunto, successivi all'assunzione per la quale è stato concesso l'incentivo, il beneficiario è tenuto, entro 10 giorni, a presentare a mezzo mail alla Regione Campania, all'indirizzo di posta elettronica certificata credito2@pec.regione.campania.it una dichiarazione in autocertificazione, redatta in conformità al modello "all. 2" al presente avviso, accompagnata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità, relativa al:
 - mantenimento del posto di lavoro per il quale è stato concesso il beneficio;
 - mantenimento del numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato superiore di almeno una unità a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti l'assunzione;
 - prospetto riepilogativo delle somme erogate in relazione alla retribuzione, alle trattenute fiscali, ai contributi obbligatori e assistenziali;

- prospetto riepilogativo del costo del lavoro effettivo.
- 8. Per ogni singola unità che ha generato il beneficio, alla scadenza dei ventiquattro/trentasei mesi successivi all'assunzione, a seconda della tipologia di impresa (art. 8, comma 1) per la quale è stato concesso il beneficio, il beneficiario è tenuto, entro 10 giorni, a presentare a mezzo mail alla Regione Campania all'indirizzo di posta elettronica certificata creditofse2@pec.regione.campania.it una dichiarazione in autocertificazione relativa al mantenimento del posto di lavoro per il quale è stato concesso il beneficio.

Art. 15 Verifiche e controlli

1. La Regione al fine di verificare l'effettiva continuità e conformità delle assunzioni nonché la veridicità delle dichiarazioni autocertificate, procede ad effettuare le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sia in forma diretta che mediante strutture convenzionate. Tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'aiuto concesso e ai relativi costi salariali ammissibili dovrà essere tenuta a disposizione presso le sedi (amministrative e/o operative) dei beneficiari fino alla data del 31/12/2018. La Regione procede alla verifica delle condizioni dichiarate in autocertificazione avvalendosi anche delle competenti strutture dell'Agenzia regionale per il lavoro e l'istruzione (ARLAS).
2. L'Agenzia delle Entrate effettuerà le proprie ordinarie attività di controllo in merito al rispetto della normativa fiscale.

Art. 16 Modalità di pubblicizzazione dei risultati

1. Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati integralmente e reperibili sul Bollettino ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) e sul sito web della Regione Campania all'indirizzo www.regione.campania.it.
2. Gli elenchi richiamati al precedente art. 13 verranno pubblicati sul B.U.R.C. e sul sito della Regione Campania www.regione.campania.it e www.fse.regione.campania.it.
3. Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria gli interessati possono presentare ricorso nelle forme di legge.
4. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi all'istruttoria è esercitabile nei tempi e nelle forme consentiti dalla legge presso gli uffici della Direzione generale "Programmazione economica e turismo", Autorità di gestione del POR Campania FSE 2007-2013.

Formattato: Sottolineato,
Colore carattere: Blu chiaro

Formattato: Sottolineato,
Colore carattere: Blu chiaro

Art. 17 Uffici di riferimento

1. Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Maria Somma, Dirigente di Staff della Direzione generale “Programmazione economica e turismo”, via Santa Lucia 81 – 80132 Napoli.
2. Il responsabile dell’istruttoria, attribuita a Sviluppo Campania SpA, è il Dr Sergio Tanga, Sede operativa di Marcianise (Caserta), Area Asi Marcianise Sud.
3. Le richieste di informazione e/o di chiarimenti relativi al presente avviso pubblico dovranno essere esclusivamente indirizzate al seguente recapito di posta elettronica certificata credito2@pec.regione.campania.it I quesiti e le relative risposte saranno pubblicati in forma anonima sul sito di registrazione www.creditoimpostafse2013.regione.campania.it nella sezione FAQ dedicata al presente avviso, al fine di garantire trasparenza e *par condicio* tra i concorrenti.
4. Ai sensi delle previsioni del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, “Codice dell’amministrazione digitale”, la Regione Campania, ai fini del presente avviso, comunicherà con le aziende istanti **esclusivamente** tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato in domanda (posta elettronica certificata), anche ai fini di tutte le comunicazioni previste dalla della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.

Art. 18 Pubblicità ed informazione

1. Il beneficiario è tenuto a garantire la massima visibilità agli interventi cofinanziati dal FSE, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione europea e s.m.i. ed in coerenza con il Piano di comunicazione approvato dalla Regione Campania con DGR n. 1856 del 20/11/2008, e con le linee guida disponibili sul portale del FSE www.fse.regione.campania.it. A tal fine i destinatari (lavoratori assunti) dovranno essere informati del cofinanziamento del FSE nell’ambito del POR FSE Campania 2007-2013.
2. Il beneficiario è informato che la Regione effettuerà la pubblicazione, elettronica o in altra forma, della lista dei beneficiari, in ottemperanza agli artt. 5 e 7 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e s.m.i. La partecipazione al presente avviso comporta l’accettazione della pubblicazione dei dati relativi.

Art. 19 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L. 136/2010, le agevolazioni erogate per effetto del presente avviso sono escluse dall’ambito di applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 20 Tutela della privacy

1. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si rende noto che:

- tutti i dati che verranno richiesti nell'ambito del percorso previsto dal presente avviso saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dall'iniziativa medesima;
- il trattamento dei dati personali forniti potrà essere effettuato attraverso supporti cartacei e/o informatici;
- il titolare del trattamento, limitatamente ai procedimenti relativi alla fase di pubblicazione degli esiti e per il colloqui con l'Agenzia delle Entrate è la Regione Campania, Direzione generale "Programmazione economica e turismo", via Santa Lucia 81 – 80132 Napoli
- il titolare del trattamento, per i procedimenti relativi alla fase istruttoria, anche ai sensi di quanto disposto dai commi nn. 7 e 8 dell'art. 14 del presente avviso è Sviluppo Campania S.p.A, sede legale via Santa Lucia 81 80132 Napoli, Sede operativa di Marcianise (Caserta): Area Asi Marcianise Sud.
- I dati potranno essere comunicati ai diversi soggetti istituzionali coinvolti nell'iniziativa. In ogni caso la comunicazione riguarderà solamente i dati necessari per i fini di volta in volta individuati. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di modifica, cancellazione, integrazione etc., nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Art. 21 Allegati

Al presente avviso sono allegati, quale parte integrante e sostanziale, il "Modello di domanda di ammissione all'incentivo e dichiarazioni sostitutive" e il "Modello di dichiarazione ex art. 14 comma 7".

Art. 22 Foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge esclusivamente il Foro di Napoli. Per tutto quanto non previsto si rinvia all'art. 29 comma II del codice di procedura civile.